



## **COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO**

*(Provincia di Savona)*

*- Ufficio del Sindaco -*

### **ORDINANZA N° 50 DEL 30/06/2020**

**OGGETTO:PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA & MODIFICA PROVVEDIMENTI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI.-**

#### **IL SINDACO**

**RICHIAMATE** le nostre precedenti Ordinanze tra le quali in particolare gli atti:

- n. 40 - U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale - del 09/03/2020 ad oggetto: "MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. DISPOSIZIONI PER L'UTENZA E GLI UFFICI COMUNALI";
- n. 49 - U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale - del 26/05/2020 ad oggetto: "PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICA DIVIETI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI";

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020), entrato in vigore il medesimo giorno dell'emissione»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** gli altri numerosi ulteriori provvedimenti normativi attualmente vigenti, approvati dal Governo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RILETTE:**

- la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2020; – DPCM dell'8 Marzo 2020;
- la Direttiva 12.3.2020 n. 2 del Ministro per Pubblica Amministrazione ad oggetto: "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";

**CONSTATATO** che il Presidente della Giunta della Regione Liguria ha emesso numerose ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**RILEVATO CHE** la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, ai sensi dell'art. 1 - comma 14 - del decreto-legge n. 33/2020, ed effettua continuamente l'aggiornamento e l'integrazione alle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"

**TENUTO CONTO** che è continuamente in atto l'analisi e la verifica della situazione, sia da parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che da quello della Giunta della Regione Liguria, al fine della redazione di nuove linee d'indirizzo e/o aggiornare i piani nazionali e territoriali, sia per la cd. "Fase 2", in corso di attuazione, che per i successivi step da attuare nella gestione dell'infezione in atto;

**RILEVATA** la necessità:

- di procedere, per gli uffici comunali e in particolare per l'accesso dell'utenza agli stessi, ad individuare misure meno restrittive rispetto a quelle a suo tempo adottate per mantenendo ogni utile iniziativa e comportamento per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus;
- di rivedere le attività per assicurare il necessario supporto alla ripresa delle attività produttive e commerciali secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 26/4/2020 anche nell'ottica di dare attuazione a quanto previsto nella Direttiva n. 3/2020 del 4/5/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e dai successivi interventi normativi.

**VALUTATA** la condizione epidemiologica in generale e sul territorio comunale che attesta l'efficacia delle misure adottate;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione attuale e del comportamento tenuto dai cittadini a seguito dell'emissione degli atti, dell'introduzione di divieti e delle limitazioni;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, stante le condizioni di eccezionalità ed urgenza di tutela della salute pubblica consentano comunque di modificare, integrare e rinnovare le disposizioni già assunte;

**VALUTATA:** l'opportunità di confermare e/o modificare alcune disposizioni già in atto, nell'ottica di consentire la ripresa delle attività e della mobilità delle persone utile sotto l'aspetto socio-economico, con riduzione e soppressione di alcuni divieti, al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi e delle disposizioni oltre che introdurre ulteriori limitazioni o chiarimenti per specificare i comportamenti dei cittadini;

**RITENUTO** di dover adottare provvedimenti non solo a tutela del decoro ma soprattutto dell'igiene e della salute pubblica;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*», nonché «*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*»;

**VISTO** il già citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, all'articolo 3, il quale prevede tra l'altro che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*;

**VISTO:**

- l' articolo 32 della Costituzione della Repubblica;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 92 del 21 aprile 1998, S.O. n. 77/L);
- lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferitigli dalla Legge;

## **ORDINA**

ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, allo scopo di continuare a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nell'ambito del territorio comunale, a decorrere dal giorno 01/7/2020, si applicano le seguenti specifiche misure:

- l'apertura al pubblico degli accessi principali del Palazzo Comunale di Piazza Italia e di Palazzo Pietracaprina negli orari di lavoro; la modalità di ricezione su appuntamento da parte degli Uffici Comunali rimane prioritaria ma non esclusiva;
- l'apertura delle aree gioco attrezzate per bambini poste sia all'interno che all'esterno dei parchi pubblici che verranno sanificate quotidianamente; all'interno delle aree dovrà essere comunque mantenuto il distanziamento sociale e sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina; l'obbligo della mascherina non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni. L'utilizzo dei giochi è consentito ai minori di 14 anni solo se accompagnati da persona adulta la quale ha obbligo di vigilanza ed è responsabile del rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Si raccomanda, altresì, una frequente igienizzazione delle mani;

- l'apertura dei bagni pubblici comunali che verranno sanificati più volte al giorno;
- obbligo di utilizzo delle mascherine, per tutte le persone, ogniqualvolta si rechino fuori dall'abitazione portandosi in spazi chiusi - pubblici e privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: supermercati, negozi, bar, ristoranti, banche, uff. postale, servizi comunali ecc....);
- divieto di circolare, sulla pubblica via e all'interno degli esercizi commerciali, a torso nudo o solo con il costume da bagno in tutto la cittadina con la sola eccezione della fascia costiera del paese delimitata dal tracciato ferroviario;
- nell'utilizzo delle panchine e delle restanti sedute collocate sul territorio comunale deve essere mantenuto il distanziamento personale di almeno 1 metro tranne che tra membri dello stesso nucleo familiare;
- divieto di abbandono di ogni tipo di rifiuto sulle spiagge libere con particolare riguardo a bottiglie di plastica e vetro e mozziconi di sigaretta;
- divieto di fumo, anche in spazi aperti, nel caso non sussista un distanziamento tale da non arrecare danno, fastidio o pregiudizio a terzi con particolare riguardo a minori, anziani e altre figure fragili;
- obbligo di raccolta delle deiezioni canine ovunque avvengano (pubblica via, parchi, aiuole, spiagge, ecc.). I proprietari hanno altresì l'obbligo di avere sempre con sé attrezzatura idonea alla loro raccolta;
- che il personale dipendente di ogni attività, compreso quello di questo Ente, nell'orario di lavoro/servizio, deve adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, gli opportuni D.P.I., l'uso di guanti dove prescritto, oltre ad effettuare costantemente l'igiene delle mani attraverso idonei mezzi detergenti (gel disinfettanti).

## **DISPONE**

la revoca degli atti precedentemente emessi nelle sole parti interessate dai divieti sopra elencati.

## **STABILISCE CHE**

resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati da questo atto, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanze e decreti del Ministro della salute e del medesimo Ministro di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 oltre a tutti gli atti del Presidente della Regione Liguria.

Quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale, il mancato rispetto delle misure previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del predetto provvedimento.

Per le violazioni relative ad inosservanza riconducibile alle ulteriori limitazioni imposte con la presente ordinanza, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze, è prevista una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata.

## **COMANDA**

di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto.

La trasmissione dell'atto al locale Comando Stazione Carabinieri.

Al Corpo di Polizia Municipale, all'Ufficio Manutenzione e LL.PP., all' Ufficio Demanio, All'Ufficio Ambiente e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

### **INFORMA CHE**

- contro la presente ordinanza sono ammissibili:
  - a. ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni;
  - b. ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dalla residenza Municipale - data dell'ordinanza.

**IL SINDACO**  
**Giancarlo CANEPA**

Documento informatico sottoscritto digitalmente  
ex artt.20 e 21 D.Lgs n.82/2005

GC/GC